

CRITERI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCESSIVA / ESAME DI STATO

Il **monte ore annuale delle lezioni**, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline, è così determinato:

TEMPO SCUOLA	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III
NORMALE 30 ORE	Monte ore annuale 990 ore		
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 248 ore			
NORMALE 33 ORE CON INDIRIZZO MUSICALE	Monte ore annuale 1089 ore		
Limite massimo di assenze, salvo deroghe definite dal collegio, 272 ore			

Il **Collegio dei Docenti**, tenendo conto di quanto previsto nella nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017, per gli alunni della **scuola secondaria di primo grado** ha definitole **deroghe** al limite massimo alle ore di assenza di cui alla tabella precedente.

Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze **non pregiudichino** la possibilità di procedere alla valutazione.

ASSENZE DOVUTE A:	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Gravi motivi di salute / Terapie e/o cure programmate / Donazioni di sangue.	Certificazione medica da presentare al rientro in classe.
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.	Si fa rinvio alla specifica nota n. 2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente.
Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.	Si fa rinvio alla Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987.
Inserimento in corso d'anno scolastico.	Certificazione rilasciata dall'autorità competente.
Soggiorno in casa famiglia.	

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, è tenuto a verificare, nel rispetto del presente documento e delle norme in esso richiamate, se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla valutazione.

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato si dà atto nel verbale dello scrutinio finale.

Le norme prevedono l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato anche in presenza di *livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*.

In sede di scrutinio finale può essere assegnata una *valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline* senza che questo comporti la non ammissione.

In caso di ammissione alla classe successiva, *con voti inferiori a 6/10*, l'IC Cantù 2 si farà carico di:

- segnalare alla famiglia le carenze accertate;
- attivare azioni didattiche atte al recupero (in *itinere* e/o in orario aggiuntivo).

Nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi nella valutazione del comportamento, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

La **non ammissione** alla classe successiva deve essere motivata e rientrare nei criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali.